



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso in n. 3242 del 2009 proposto dall'Università degli Studi di Messina, in persona del rettore p.t., e dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici sono domiciliati per legge in Roma, via dei Portoghesi, n.12;

contro

- Ciccio Alessandra, rappresentata e difesa dagli avv.ti. Aurelio Leone e Michele Bonetti, con domicilio eletto in Roma, via Dardanelli, n.46;
- Divino Marcello, non costituitosi in giudizio;

per l'annullamento, preva sospensione dell'esecuzione,

della ordinanza del TAR Calabria, Sezione di Reggio Calabria n.496/2008, resa tra le parti;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione della sig.ra Alessandra Ciccio;

Vista l'ordinanza collegiale di questa Sezione n.2258/2009 in data 5 maggio 2009;

Visto il ricorso della sig.ra Ciccio volto ad ottenere la correzione di errori materiali contenuti nella ordinanza anzidetta, notificato in data 23.6.2009 e

successivamente depositato;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla Camera di Consiglio del 21 luglio 2009, il Consigliere Domenico Cafini; uditi i difensori delle parti come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

1. Con ricorso diretto alla correzione di errori materiali contenuti nel testo della ordinanza di questa Sezione n.2258/2009, ritualmente notificato e depositato, la sig.ra Alessandra Cicciu, parte appellata nel giudizio in epigrafe specificato, rappresenta, tra l'altro, che nella predetta ordinanza emessa nella Camera di Consiglio del 5 maggio 2009:

a) è stato indicato, per mero errore materiale, nel dispositivo della pronuncia anzidetta, con riferimento alle situazioni ivi rese in ordine alla ammissione della ricorrente, l'appellante in luogo dell'appellata, atteso che la posizione della ricorrente è stata erroneamente considerata ed indicata nel dispositivo di cui all'ordinanza n.2258/09 come appellante in luogo di parte appellata;

b) che difatti dal tenore della motivazione traspare chiaramente il rigetto dell'appello indicato in epigrafe basato sulle seguenti locuzioni: "Vista la nota 27.4.2009 n.98 del Preside del corso di laurea oggetto di causa ; Ritenuto che allo stato non appaiono sussistere gli estremi del pregiudizio grave irreparabile da parte dell'Amministrazione..."

c) che lo stesso dispositivo conferma la motivazione nella parte in cui precisa "accoglie l'istanza cautelare in primo grado";

d) che tali erronee indicazioni configurano chiaramente un'ipotesi di errore materiale che pregiudica i diritti e gli interessi della istante.

Il Collegio, esaminati gli atti, deve rilevare che effettivamente, in sede di videoscrittura del provvedimento in questione, si sono verificati gli errori materiali sopra specificati.

Ciò posto, il Collegio, attesa la sussistenza degli errori materiali anzidetti, decide - in mancanza anche di osservazioni da parte della parte appellante - la correzione della ordinanza n.2258/2009 di questa Sezione, nel senso che viene soppressa nel dispositivo della medesima l'espressione verbale "Accoglie l'appello, e per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado" e sostituita con l'espressione verbale "Respinge l'appello";

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), in accoglimento dell'istanza della Sig.ra Alessandra Cicciu in epigrafe specificata, corregge gli errori materiali della ordinanza di questa Sezione n. 2258/2009 nei sensi di cui in motivazione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2009 con l'intervento dei Magistrati:

Giuseppe Barbagallo, Presidente

Paolo Buonvino, Consigliere

Aldo Fera, Consigliere

Domenico Cafini, Consigliere, Estensore

Maurizio Meschino, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/07/2009

IL SEGRETARIO



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

Registro Ordinanza: 2258/2009
Registro Generale: 3242/2009

Sezione Sesta

composto dai Signori: Pres. Claudio Varrone
Cons. Paolo Buonvino
Cons. Domenico Cafini Est.
Cons. Maurizio Meschino
Cons. Manfredo Atzeni

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del **05 Maggio 2009** .

Visto l'art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;

Visto l'appello proposto da:

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
rappresentato e difeso da: *AVVOCATURA GEN. STATO*
con domicilio in Roma *VIA DEI PORTOGHESI 12*

contro

CICCIU' ALESSANDRA
rappresentato e difeso da:
Avv. AURELIO LEONE e Avv. MICHELE BONETTI
con domicilio eletto in Roma *VIALE ANGELICO, 97*

DIVINO MARCELLO

non costituitosi;

per l'annullamento dell'ordinanza del **TAR CALABRIA - REGGIO CALABRIA n. 496/2008** , resa tra le parti, concernente **ANNULLAMENTO GRADUATORIA CORSO DI LAUREA IN ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA** ;

Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;

Vista l'ordinanza di accoglimento della domanda cautelare proposta in primo grado;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

CICCIU' ALESSANDRA

Udito il relatore Cons. Domenico Cafini e uditi, altresì, per le parti gli avv.ti Leone, Bonetti e l'avv.to dello Stato Stigliano;

Vista la nota 27/04/2009, n. 98 del Preside del Corso di laurea oggetto di causa;

Ritenuto che allo Stato non appaiono sussistere gli estremi del pregiudizio grave e irreparabile da parte dell'Amministrazione, ferma e impregiudicata restando ogni valutazione in sede di merito dei motivi di ricorso;

P.Q.M.

Accoglie l'appello (Ricorso numero: 3242/2009) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, **accoglie** l'istanza cautelare in primo grado.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Roma, 05 Maggio 2009

L'ESTENSORE
Domenico Cafini

IL PRESIDENTE
Claudio Varrone

IL SEGRETARIO
Stefania Martines

Copia conforme alla presente ordinanza (relativa al ricorso numero 3242/2009) è stata trasmessa al

.....

..... a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17/08/1907 n. 642.

Roma

IL DIRIGENTE